ASLCagliari Direzione Generale - Affari Legali

Determina n. 719

del 21 GIU. 2016

Oggetto: **Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro: ricorso ex art. 700 cpc promosso dalla dott.ssa L.S. nei confronti della Azienda ASL 8 di Cagliari - Liquidazione spese giudiziali in ottemperanza ordinanza n. 6/2016**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;

VISTO il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5";

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;

VISTA la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;

ATTESO che, con ricorso ex art. 700 e 669 bis c.p.c. la dott.ssa L.S., dirigente medico assunto a tempo indeterminato dalla Azienda AS 8 di Cagliari, dopo aver ottenuto l'aspettativa prevista dall'art. 10, comma 8, CCNL 10/2004, fino al 27.12.2015, per aver ricevuto, con contratto a tempo determinato, altro incarico lavorativo dalla ASL n. 6 di Sanluri, ha domandato, in via amministrativa alla stessa datrice di lavoro una proroga di quell'aspettativa, persistendo il rapporto di lavoro che l'aveva giustificata ab origine;

CONSIDERATO che questa Amministrazione negava l'autorizzazione all'ulteriore periodo di aspettativa la ricorrente emarginata adiva in via d'urgenza il Tribunale di Cagliari perché accertasse il proprio diritto alla proroga richiesta;

RITENUTO che il Giudice del Lavoro, con ordinanza ex art. 700 cpc n. 6/2016, ha accolto il ricorso proposto e condannato questa Azienda alla rifusione, in favore della dott.ssa L.S. delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.049,00=, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'avv. Anna Rita Melis legale di controparte;

VISTA la notula dell'avv. Anna Rita Melis, con la quale chiede il pagamento delle spese giudiziali, per un importo lordo pari ad € 5.885,48=;

RITIENE alla luce di quanto sopra esposto di dare esecuzione alla all'ordinanza n. 6/2016 resa dal Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del lavoro e liquidare in favore del predetto legale l'importo su indicato;

CONSIDERATO che per il fatto non sussiste conflitto di interessi con questa Azienda,

ASLCagliari Direzione Generale - Affari Legali

Determina n. 719

del 21 GIU. 2016

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di dare esecuzione all'ordinanza n. 6/2016, resa dal Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro, che ha accolto il ricorso proposto dalla dott.ssa L.S. e condannato questa Azienda alla rifusione delle spese di lite in favore della medesima e di liquidare all'avv. Anna Rita Melis, legale di controparte, l'importo lordo di € 5.885,48=;

- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato all'avv. Anna Rita Melis;

- la spesa iscritta al bilancio 2016 della ASL verrà imputata alla voce "fondo rischi per contenzioso personale dipendente", codice conto A 202030106;

- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29, co. 2 L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio avv. Paola Trudu

sm

La determina è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti